

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento Consulta Comunale sulla Disabilità

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 13/02/2019.

Sommario

Art. 1.....	1
Art. 2.....	1
Art. 3.....	1
Art. 4.....	1
Art. 5.....	2
Art. 6.....	2
Art. 7.....	2
Art. 8.....	2
Art. 9.....	3
Art. 10.....	3
Art. 11.....	3
Art. 12.....	3

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la piena autonomia sociale delle persone con disabilità, istituisce la Consulta Comunale delle Persone con Disabilità con sede nel Palazzo Comunale.

Essa è uno degli organi di riferimento delle persone disabili e delle loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione Comunale: a garanzia di una rete di servizi stabili, volti al superamento di condizioni di emarginazione e che assicurino la piena partecipazione alla vita sociale e familiare, la promozione del tempo libero, la vita associativa, il sostegno a situazioni particolari di bisogno.

La consulta è l'assise generale e permanente dei rappresentanti dei cittadini disabili e delle loro famiglie, dell'associazionismo cittadino in materia e di quanti operano, a qualsiasi titolo ed in modo preminente, nell'ambito del settore della disabilità.

La Consulta ha la sua Sala Assembleare in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

La Consulta opera con le forze sociali e le istituzioni per la realizzazione di un piano integrato di interventi sulle politiche sociali a favore delle persone disabili.

La Consulta, in particolare, nel rispetto della gestione sociale, garantisce la piena partecipazione delle persone disabili alla programmazione, alla progettazione ed alla proposta delle scelte in tutti i campi amministrativi di intervento a favore delle persone disabili. In particolare analizza i bisogni, avanza proposte per interventi che, nell'ottica della "sicurezza sociale", siano volti al miglioramento delle condizioni generali di vita.

Art. 3

Fanno parte della Consulta Comunale:

- a) il Sindaco o un suo delegato
- b) un Consigliere di maggioranza, un Consigliere di minoranza
- c) i rappresentanti delle Associazioni e delle Organizzazioni no-profit, che operano da almeno un anno nel settore della disabilità con sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Massa e iscritte all' Albo Comunale e/o Provinciale se presente.
- d) i cittadini/e con disabilità residenti nel Comune di Massa non iscritti ad Associazioni del settore
- e) un familiare dei cittadini/e indicati al precedente punto d
- f) i referenti della disabilità nelle istituzioni scolastiche di competenza dell'Amministrazione Comunale site sul territorio.

Inoltre possono partecipare ai lavori della Consulta, con diritto di solo intervento l'Assessore e il Presidente della Commissione Consiliare competente; le riunioni della Consulta sono aperte al pubblico senza diritto di intervento.

Art. 4

Scopo fondamentale della Consulta è quello di promuovere la rimozione di ogni ostacolo che limiti il diritto di cittadinanza attiva ai cittadini disabili.

In particolare persegue i seguenti fini:

- a) favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita della persona con disabilità fisica, psichica, sensoriale e malattie rare;
- b) assicurare iniziative volte al miglioramento dell'autonomia personale e all'esercizio del diritto alla "cittadinanza attiva";
- c) stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali socio/sanitari tesi al soddisfacimento dei bisogni ed al miglioramento della qualità della vita;
- d) promuovere sul territorio la cultura dell'"inclusione".

Art. 5

Per gli scopi di cui al precedente art. 4) la Consulta comunale permanente sulla disabilità:

- a) esprime pareri consultivi su atti comunali che si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla disabilità con facoltà di richiedere i verbali delle commissioni che trattano temi inerenti all'oggetto della Consulta;
- b) formula proposte agli organi comunali su ogni argomento ed in particolare sulla istituzione, gestione e fruizione dei servizi inerenti la disabilità.
- c) chiede audizioni con gli assessorati competenti per materia.

Art. 6

Per aderire alla Consulta i soggetti interessati presentano richiesta, adeguatamente protocollata, all'Assessorato competente alle Disabilità.

Entro 30 giorni dalla ricezione, la domanda viene trasmessa alla Consulta stessa, per l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.

In sede di prima attuazione, l'Amministrazione comunale provvede a dare apposita informazione mediante avviso pubblico.

La richiesta di adesione dovrà essere corredata da documentazione attestante la natura dell'Associazione o del soggetto richiedente, gli scopi, l'effettiva presenza ed operatività nel territorio comunale da almeno un anno, l'iscrizione al relativo Albo Comunale e/o Provinciale se presente, e dovrà indicare i nominativi designati a fare parte della Consulta (membro effettivo e supplente).

Se il richiedente è la persona con disabilità la domanda dovrà riportare i dati anagrafici, gli estremi di un documento d'identità, indirizzo di residenza, la dichiarazione di non iscrizione ad Associazione del settore e, se interessato, come previsto da questo regolamento, i dati anagrafici di un familiare da inserire in Consulta, indirizzo di residenza e dati di un documento di identità.

Art. 7

Il Consiglio Comunale con apposito atto istituisce la Consulta.

Gli Organi della Consulta sono: il Presidente ed un Vicepresidente.

Il presidente è il Sindaco od un suo delegato, il Vicepresidente sarà nominato dalla Consulta tra i soggetti indicati all'Art. 3.

Il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta si devono impegnare ad operare come soggetti super-partes nell'esecuzione del mandato.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per tutto il mandato dell'Amministrazione comunale.

Art. 8

La Consulta è convocata dal Presidente, con avviso scritto, e-mail o PEC con l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti almeno 7 giorni prima della seduta. La data delle singole riunioni è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

Oltre che per iniziativa del Presidente, la convocazione può essere richiesta da almeno la metà+1 dei componenti la Consulta, con nota inviata al Presidente, contenente l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà + 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per esigenze di migliore funzionalità per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 e 5, la Consulta può operare per gruppi di studio, individuati e coordinati secondo direttive della Consulta stessa.

In seno all'Assemblea si possono costituire gruppi tematici, per specifiche problematiche (es lavoro, scuola, sport, famiglia e tempo libero, prevenzione e

riabilitazione.) per fasce di età e/o per zone territoriali, al fine di favorire la partecipazione e l'effettiva funzionalità. I gruppi riferiscono e si attengono alle decisioni dell'Assemblea.

I Gruppi ed il Presidente possono richiedere l'intervento di esperti in singole materie, subordinandolo, nel caso in cui questo comportasse oneri finanziari ad una formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Il Presidente ed il suo Vice sono i portavoce della Consulta presso gli organi comunali, collaborano con la Consulta Provinciale compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni per conseguire gli scopi di cui all'art. 4 ed art. 5 secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Art. 10

La qualità di iscritto alla Consulta si perde nel caso di morte, di decadenza dei requisiti di cui all'art. 3, e di recesso da presentarsi in forma scritta.

Art. 11

La partecipazione alla Consulta e l'assunzione di cariche è a titolo gratuito, e non dà diritto a gettoni o indennità.

La Consulta nei suoi lavori è assistita da personale Amministrativo dipendente dell'Amministrazione Comunale che partecipa alle convocazioni, redige i verbali ed invia gli avvisi di convocazioni delle riunioni ai membri effettivi o altri/e invitati/e per l'occasione. Assiste inoltre il Presidente della Consulta e adempie agli aspetti amministrativi e di segreteria inerenti l'attività svolta.

Il Presidente della Consulta relazionerà al Consiglio in forma scritta, annualmente sull'attività svolta.

Art. 12

Norma transitoria

Per poter procedere al primo insediamento il Sindaco entro trenta giorni dall'esecutività del presente Regolamento:

- dirama apposito avviso per raccogliere le richieste a fare parte della Consulta da parte dei soggetti specificati in questo regolamento
- iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'elezione dei due Consiglieri Comunali che andranno a fare parte della Consulta
- convoca la riunione di insediamento come descritto all' art. 7.